



Udine, 19/02/2019

Oggetto: **Certificazione Unica 2019 (CU)**

Circolare numero 006/2019

---

**In sintesi:**

Il Sostituto d'imposta (datore di lavoro/committente) deve riepilogare i compensi di lavoro dipendente ed assimilato erogati nel 2018 nel modello di "Certificazione Unica 2019". Resta confermato che la CU 2019 deve essere compilata in due formati diversi: sintetico da consegnare ai dipendenti, ordinario da inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

**Per effettuare l'invio telematico si rende necessario restituire allo Studio (via email o via fax) la delega allegata alla presente possibilmente entro il 22 febbraio.**

**Approfondimento:**

Come è noto la Certificazione Unica (CU) viene rilasciata dal sostituto d'imposta per documentare ai propri dipendenti, collaboratori, professionisti, ecc. i compensi che sono stati loro erogati e le relative ritenute fiscali operate nell'anno.

L'Agenzia delle Entrate prevede l'obbligo di predisporre due diverse certificazioni CU/2019:

1. una certificazione, denominata Certificazione Unica CU/2019 modello sintetico, che va consegnata entro il 1° aprile 2019 (primo giorno feriale successivo al 31 marzo) ai lavoratori/percipienti interessati;
2. una certificazione, denominata Certificazione Unica CU/2019 modello ordinario, che va trasmessa in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2019. Questa seconda certificazione è quella che contiene parte dei dati che saranno utilizzati per la predisposizione del modello 730 precompilato.

L'Agenzia delle Entrate ha confermato che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il 31 ottobre 2019 (termine di presentazione della dichiarazione 770/2019).

Istruzioni per la consegna della CU ai lavoratori/percipienti

I sostituti d'imposta possono adempiere all'obbligo di consegna della CU al dipendente/percettore di redditi di lavoro autonomo entro il 1 aprile 2019 mediante consegna cartacea (in duplice copia) ovvero facendo pervenire il modello in "formato digitale".

**Ricordiamo che gli utenti che stanno utilizzando il portale in modalità avanzata possono avvalersi di questa seconda opportunità.** Le istruzioni ministeriali prevedono la facoltà per il sostituto d'imposta di trasmettere al contribuente la certificazione in formato elettronico, purché sia garantita al soggetto la possibilità di entrare nella disponibilità della stessa e di poterla materializzare per i successivi adempimenti. Tale modalità di consegna, pertanto, potrà essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica, mentre deve essere esclusa, a titolo di esempio, nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro. Resta, dunque, in capo al sostituto d'imposta l'onere di accertarsi che ciascun soggetto si trovi nelle condizioni di ricevere in via

elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea (Ris. n. 145 del 21/12/06).

-----  
Il flusso informatico contenete la CU/2019 che verrà trasmesso all'Agenzia delle Entrate in via telematica entro il 7 marzo 2019 sarà composto dai seguenti elementi:

- **Frontespizio** nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica;
- **Quadro CT** nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate;
- **Certificazione Unica 2019** nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente e assimilato, all'assistenza fiscale e alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle locazioni brevi.

#### **CU – Frontespizio (Necessità di Delega)**

Qualora i sostituiti intendano affidare allo scrivente Studio la trasmissione telematica appena descritta dovranno conferire apposita delega sottoscritta dal legale rappresentante (vedasi allegato).

Qualora lo Studio fosse delegato a trasmettere, oltre ai dati derivanti dall'elaborazione del libro unico (certificazioni riferite ai dipendenti ed assimilati), anche i dati relativi alle certificazioni di lavoro autonomo e provvigioni, sarà necessario prendere contatto con lo Studio d'intesa ed in coordinamento con il professionista che segue la parte contabile-fiscale della Ditta.

#### **CU – Quadro CT**

Dal 2011 tutti i sostituiti d'imposta hanno l'obbligo di ricevere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730-4 relativi all'assistenza fiscale da prestare ai propri dipendenti; in merito lo Studio ha già acquisito – a suo tempo – specifiche deleghe.

Il quadro CT interessa unicamente coloro che non abbiano mai delegato un intermediario alla ricezione dei dati contenuti nei 730-4 e che, ora, intendono delegare lo scrivente Studio.

Nel caso in cui il sostituto, negli anni passati, abbia già delegato un intermediario diverso ed intenda ora affidare l'incarico allo scrivente Studio non compilerà il Quadro CT, ma dovrà utilizzare apposita modulistica resa disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate; le ditte che hanno iniziato a fruire dei servizi dello Studio dal 2018 verranno contattate direttamente per provvedere all'adempimento.

#### **CU – Certificazioni per lavoro dipendente ed autonomi**

La trasmissione del flusso informatico è un adempimento aggiuntivo e separatamente sanzionato rispetto alla consegna della CU. Infatti, mentre la mancata consegna della certificazione al percettore (dipendente, assimilato o autonomo) entro il 1 aprile non ha mai dato luogo all'addebito di sanzioni – purché non impedisse al percettore l'espletamento dei suoi doveri di contribuente – ora, per ogni CU non trasmessa, tardiva o errata viene comminata la sanzione di 100 euro, evitabile solo se, in caso di errori, la nuova certificazione viene trasmessa entro cinque giorni dalla scadenza del termine.

Considerati i termini tassativi dell'invio telematico e il rilievo, anche sanzionatorio, dei nuovi adempimenti si rende particolarmente urgente informare lo Studio circa eventuali compensi che ancorchè indicati nel Libro Unico del Lavoro, non sono stati corrisposti ai dipendenti ed ai collaboratori nel 2018 affinché si possa escludere dalla CU i relativi imponibili e le imposte. Analoghe considerazioni riguardano i compensi 2018 non erogati entro il 12 gennaio 2019 (cfr. anche nostra Circolare 25/2018). In mancanza di diverse indicazioni lo scrivente Studio provvederà agli adempimenti su riportati prendendo a riferimento le risultanze del Libro Unico del Lavoro elaborato.

**LETTERA D'INCARICO PER L'INVIO TELEMATICO DELLE CERTIFICAZIONI**

ai sensi del comma 6-quinques dell'art.4 D.P.R. 322/1998 come modificato dal D.Lgs. 175/2014 –  
da restituire via fax 0432 504902 o e-mail [info@sinergie.studio](mailto:info@sinergie.studio) **entro il 22 febbraio 2019**

Spettabile  
Studio di Consulenza del lavoro

\_\_\_\_\_  
Via Zanon 16/6  
33100 Udine

La sottoscritta Ditta \_\_\_\_\_ Cod. fisc. \_\_\_\_\_  
Partita IVA \_\_\_\_\_, Indirizzo \_\_\_\_\_ nella  
persona del Titolare/Legale rappresentante sig. \_\_\_\_\_

con la presente conferisce, al Consulente del lavoro in indirizzo, l'incarico a trasmettere, con riferimento alle ritenute operate nel 2018, quanto di seguito indicato:

- le certificazioni di lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale .....
- le certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi .....

(si chiede di barrare la/le caselle che interessano; in mancanza di spunta la delega si intende conferita per i soli dati riferiti ai lavoratori dipendenti ed ai percettori di redditi assimilati contenuti nel Libro Unico del lavoro elaborato dal Consulente in indirizzo).

Quanto sopra ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6-quinques dell'art.4 D.P.R. 322/1998, attribuendo al Consulente l'onere di inoltrare le certificazioni entro il 7 marzo 2019.

Il firmatario della presente comunicazione dichiara che:

1) i dati riportati nel Libro Unico del Lavoro elaborato dal Consulente corrispondono effettivamente a quanto erogato nel 2018 tenuto anche conto del c.d. principio di cassa allargato (pagamenti effettuati entro il 12 gennaio 2019);

2) con esclusivo riferimento alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i dati trasmessi alla Studio corrispondono alle ritenute effettivamente operate e versate.

In fede

Luogo \_\_\_\_\_ data 19.02.2019

\_\_\_\_\_  
Timbro e Firma del Titolare/Legale rappresentante